



Ai **DIRETTORI**
delle Strutture INFN

Loro sedi

OGGETTO: Indicazioni operative in tema di attività destinate ad arricchimento professionale del personale ricercatore e tecnologo nel limite massimo di 160 ore annue.

L'art. 58, comma 4, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro quadriennio normativo 1998-2001 riconosce al personale ricercatore e tecnologo la facoltà di impiegare fino a 160 ore aggiuntive - rispetto l'orario di 36 ore medie settimanali nel trimestre - in attività destinate ad arricchimento professionale quali:

- la ricerca libera utilizzando le strutture dell'Ente,
- attività di docenza,
- organizzazione di seminari e convegni,
- collaborazioni professionali,
- perizie giudiziarie,

sostituendo la preventiva autorizzazione dell'Ente con la preventiva comunicazione da parte dell'interessato.

Tuttavia, in relazioni a tali attività e con particolare riferimento allo svolgimento di incarichi retribuiti, il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - a cui la riforma del 2009 ha attribuito carattere imperativo - dispone, all'art. 53, comma 7, che *"i pubblici dipendenti non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. ... In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante, o in difetto dal percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente ..."*.

Il successivo comma 8 dello stesso art. 53 afferma, inoltre, che *"Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi"*.

In considerazione di quanto sopra si delineano quindi 2 distinte procedure per lo svolgimento di attività o incarichi nell'ambito delle 160 ore aggiuntive, a seconda che gli stessi siano retribuiti oppure no.

1. Incarichi retribuiti.

Il personale ricercatore o tecnologo a cui venga proposto, da soggetti pubblici o privati, di svolgere incarichi retribuiti è tenuto a darne **preventiva comunicazione**, ai fini dell'autorizzazione, al proprio Direttore di Struttura.

La richiesta di autorizzazione dovrà indicare in modo esplicito:

- il nominativo/la denominazione sociale del soggetto che conferisce l'incarico;
- l'oggetto dell'incarico;
- la durata dell'incarico e le modalità di espletamento dello stesso;
- ogni dettagliato elemento circa l'ammontare del compenso previsto.

Il Direttore di Struttura, allegando il proprio parere circa lo svolgimento dell'incarico proposto, provvederà alla tempestiva trasmissione dell'istanza al Direttore Generale nonché alla Direzione del Personale per il coordinamento dell'attività istruttoria. La stipula di eventuali contratti di collaborazione, o di assunzione di incarichi o comunque l'inizio dell'attività è consentita soltanto ove sia intervenuta l'autorizzazione del Direttore Generale.

2. Incarichi non retribuiti.


Per lo svolgimento di attività e/o incarichi non retribuiti, il personale ricercatore e tecnologo è tenuto ad effettuare **preventiva comunicazione** al proprio Direttore di Struttura specificando:

- il nominativo/la denominazione sociale del soggetto che conferisce l'incarico;
- l'oggetto dell'incarico;
- la durata dell'incarico e le modalità di espletamento dello stesso;
- che per l'espletamento dell'incarico non è erogato alcun compenso.

Il Direttore di Struttura trasmetterà la comunicazione al Direttore Generale ed alla Direzione Affari del Personale ai fini del monitoraggio di incarichi assunti; in ogni caso, in conformità a quanto indicato dall'ARAN con parere del 26 novembre 2007, l'Istituto potrà verificare eventuali casi di incompatibilità o di non attinenza dell'attività che si andrà a svolgere con l'arricchimento professionale.

Cordiali saluti

Il Presidente
(prof. Fernando Ferroni)



ir

